

# D.Lgs. 152/2006

Data / Date

Febbraio 2023

**Impianto di smaltimento e trattamento rifiuti speciali non pericolosi (art. 4 punto 1, lettera B) del D.lgs n. 36/2003**

Scala / Scale

**-Progetto di agg. AIA: DD Prov.TA n.94/2011  
Rimodellamento quote colmata finale discarica**

Committente / Buyer



cisa s.p.a. - Loc. "S.Sergio" - 74016 - Massafra (Ta)

Comune /City

**STATTE (TA) - Contrada "GRAVINOLA"**



Particolare / Particular

**RELAZIONE PAESAGGISTICA INTEGRATIVA**

Tavola/Table

Progettista / Designer

**ingegnere Carmine Carella  
architetto Davide Maria Dioguardi  
architetto Lorella Orfino**

**E**

Provincia di Taranto

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N. 0004937/2023 del 08/02/2023

senza nessuna autorizzazione scritta

Questo disegno è di proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi  
This design is reserved property and may not be copied, reproduced or shown to third parties without our written authorization

## **INDICE**

- 1) Premessa
- 2) Analisi dello stato attuale
- 3) Descrizione e analisi dei livelli di tutela rispetto al PPTR
- 4) Descrizione del programma di intervento
- 5) Elementi per la valutazione rispetto agli obiettivi di qualità
- 6) Conclusioni
- 7) Documentazione allegata

## 1) Premessa

La Società C.I.S.A. spa opera nel settore ecologico in generale dalla fine degli anni '80, ed in particolare nel comparto dei servizi di gestione dei Rifiuti Urbani svolge l'attività di cui sopra per il Comune di Massafra in regime di concessione dal febbraio 1991, per il quale aveva realizzato l'impianto di smaltimento in contrada “Console” (in quel periodo a servizio del BACINO TA/1) come da Piano Regionale approvato nel 1993 insieme alla relativa normativa di attuazione (LR n. 17/1993). Dai primi anni del 3° millennio svolge i propri servizi anche nel comparto dei Rifiuti Speciali, presentando il progetto per un Impianto di Trattamento e Smaltimento per Rifiuti Speciali non Pericolosi (attività IPPC 5.3 e 5.4), in agro di Statte, contrada “Gravinola” (approvato nel 2005 dalla Provincia di Taranto con DD n.174/2005 ed entrato in esercizio nel 2011- DD AIA Prov.TA .n.94/2011).

Nella Relazione Tecnica presentata il 28 agosto 2017, in occasione del avvio del procedimento di approvazione della modifica di ampliamento con rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica, si legge testualmente (al paragrafo 1.0): *“Gli scarti del trattamento derivanti dal ciclo di lavorazione dei RSU, destinati allo smaltimento in discarica, vista la grave situazione in cui versa la provincia di Taranto (e l'intera Puglia) per la carenza di impianti Pubblici di smaltimento vengono conferiti (da circa 2 anni) negli impianti privati del settore complementare dei Rifiuti Speciali (come la discarica de quo).”*

Nella stessa relazione, al paragrafo *“2.0 ANALISI del PAESAGGIO e dell'AMBIENTE - (Ampliamento della discarica controllata)”* si legge testualmente altresì: *“Poiché in questa relazione tecnica ci occuperemo dell'allestimento di volumetrie in ampliamento per la discarica annessa all'impianto di Trattamento e Smaltimento di Rifiuti Speciali Non Pericolosi già approvato con DD della Provincia di Taranto n.174/2005, ai sensi della legislazione vigente, si rimanda, per quanto concerne la localizzazione, alle scelte di pianificazione già intervenute.”*

Queste considerazioni contenute nei documenti tecnici ed amministrativi presentati dal proponente per l'istruttoria del PAUR presso la provincia di Taranto (richiesta del 08/01/2018 in riscontro della nota del Servizio AIA Provinciale prot.35818/17)

rappresentano un contesto, nei presupposti, ancora attuale come si può desumere dalle dichiarazioni rese dal Direttore di AGER Puglia e dal Rappresentante della Regione nella Conferenza di Servizi del 25 ottobre 2022 in merito alla valenza del progetto in relazione all'interesse pubblico sotteso per rendere, soprattutto, conveniente dal punto di vista economico la "chiusura del ciclo nella Gestione dei Rifiuti Urbani in Puglia", in analogia con quanto previsto dalla LR n.24/2012.

Infatti, nel febbraio del 2019 veniva sottoscritto (ai sensi dell'art.9bis della LR n.24/2012) fra AGER Puglia, Assessore Regionale all'Ambiente, ANCI Puglia ed imprese operanti sul libero mercato dei Rifiuti Speciali nel territorio pugliese, un accordo di programma che impegnava gli stessi gestori ad applicare (fino all'agosto 2020), per lo smaltimenti finale dei rifiuti (codici EER 191212 e 190501), la tariffa di euro 100,00 (più IVA ed ecotassa) per tonnellata conferita (tariffa notevolmente più bassa di quella praticata nel settore di libero mercato per lo smaltimento dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi, ed oggi ancora più alta: oltre i 300 €/t). All'uopo il Gestore ha proposto, in un atto unilaterale d'obbligo del 13/03/2019 (trasmesso con nota CISA prot.141/2019), l'utilizzo della volumetria: in tale atto assevera l'utilizzo della volumetria in ampliamento (che si renderà disponibile) allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati", come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ex art.9bis della L.R. n. 24/12.

Il progetto di che trattasi, proposto dalla CISA spa, riguarda un'area censita in catasto al foglio 6 del Comune di Statte, con le particelle 222 e 227, posta a confine con il Comune di Massafra (vedi allegato A01), già destinata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in una vecchia cava per materiali inerti da costruzioni civili e stradali (impiegati prevalentemente per gli ammodernamenti della SS 100), previa opportuna predisposizione del fondo e delle pareti della discarica.

Giova qui preliminarmente evidenziare che il contesto in argomento, già derivato da strutturali modificazioni dovute a passate attività estrattive è stato successivamente

modificato con il riuso per discarica (colmata): le tavole di pianificazione paesaggistica non hanno espressamente considerato tali processi di trasformazione ed in ogni caso tali condizioni di assetto sono state a suo tempo oggetto di autorizzazione paesaggistica. Le trasformazioni oggetto della presente relazione non modificano il sedime della discarica, ovvero non vanno ad occupare nuove aree (oggetto o meno di tutela), ma ne modificano almetricamente il profilo, ovvero alzano il livello di colmata secondo le previsioni già a suo tempo indicate ed attuano l'intervento di mitigazione con opere di rinverdimento su un profilo modificato rispetto a quanto già a suo tempo assentito. Tenendo conto che le opere provvisorie (canalette di raccolta delle piovane), già a suo tempo realizzate, sono in grado di assorbire anche le nuove previsioni, il rimodellamento dei profili di colmata comporta un incremento volumetrico necessario per fronteggiare le considerazioni svolte da AGER. In particolare, in sede di Conferenza di Servizi del 25/10/22 veniva evidenziata la problematica in argomento, specificando che: *“alla luce di quanto esposto, anche al fine di contribuire alla valutazione della sussistenza di elementi di pubblica utilità del progetto in esame, come richiesto dalla Provincia, questa Agenzia ritiene che le volumetrie derivanti dall'autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani, rappresentando un'alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione”*.

Va qui specificato che il rimodellamento previsto, considerato come ampliamento della discarica, è da ritenersi in contrasto con le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui alla disciplina delle NTA del PPTR talché la sua ammissibilità può essere conseguita, trattandosi di opera di interesse pubblico (come definito preliminarmente in sede di Conferenza dall'AGER), ai sensi dell'art. 95 delle richiamate norme: nel quadro dei contenuti e della disciplina di tale norma, ferma restando in capo agli Organi competenti la dichiarazione di pubblica utilità e conseguentemente per il caso di specie di oggettiva mancanza di alternative localizzative, si riportano di seguito le analisi e le valutazioni inerenti alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 37 delle richiamate norme.

Nel quadro di tali valutazioni è opportuno precisare che il rimodellamento in ampliamento proposto risponde alle esigenze espresse da AGER, e considerate con le tecniche di ingegneria naturalistica impiegate si pone in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Arco ionico tarantino”.

## **2) Analisi dello stato attuale**

2.1) Come evidenziato nella documentazione ortofotografica aggiornata (vedi allegato A02), ci si trova al confine tra il Comune di Statte e quello di Massafra, in un tessuto pianeggiante posto al di sopra della prima costa di versante dei terrazzamenti che si affacciano sul golfo, in continuità con la zona industriale del Comune di Massafra, in una fascia iscritta tra la via Appia ed una zona retrostante prevalentemente incolta, tutta già degradata dalle attività estrattive in passato svolte ed oggi con la presenza di lembi di macchia mediterranea. In particolare, la progressione dei tessuti, partendo dalla SS7 (via Appia) vede distinguersi il tessuto agricolo con termine alla strada occupato in prevalenza da agrumeti, la scarpata (sotto un fabbricato industriale a servizio della discarica) conclusa da un filare di vegetazione arborea, i piazzali di lavoro e la zona della discarica conclusa lateralmente da due incisioni morfologiche connotate dalla presenza di vegetazione arbustiva che si estende entro le due ed occupa tutta la parte retrostante della collina di riempimento. Le due innanzi richiamate incisioni morfologiche sono state cancellate nella parte terminale verso la via Appia dalle antiche attività estrattive, talché non concorrono più alla definizione visuale dell’assetto dall’asse stradale (visuale significativa e prevalente), ma si esauriscono lateralmente: la prima verso una ulteriore discarica completata, la seconda verso una ulteriore cava non ancora utilizzata.

2.2) Come risulta dalla carta idrogeomorfologica prodotta dall’AdB (oggi disponibile su sit.puglia.it), sotto un profilo idrologico vi sono ai confini dell’area di intervento dei corsi d’acqua (vedi allegato A03), mentre lo stralcio cartografico del PAI (oggi sul sito del Distretto dell’Appennino Meridionale) (vedi allegato A04) evidenzia solo una zona

a pericolosità geomorfologica, distante oltre 1 Km dal lotto in esame.

2.3) In relazione al lotto di intervento, va specificato che gli scarti del trattamento derivanti dal ciclo di trasformazione dei RSU (che avviene negli stabilimenti contermini), destinati allo smaltimento in discarica, vista la grave situazione in cui versa l'intera Puglia per la carenza di impianti pubblici di smaltimento, vengono conferiti attualmente negli impianti privati del settore complementare dei Rifiuti Speciali (come la discarica "de quo" oggi in attività) con evidenti diseconomie se traggiate rispetto ad altre opportunità localizzative, per le distanze di conferimento in termini percorrenza e per i connessi fattori di inquinamento atmosferico da trasporto degli stessi rifiuti.

### **3) Descrizione dei livelli di tutela rispetto al PPTR**

3.1) Con riferimento al PPTR, giova ricordare che l'impianto metodologico, oltre il considerevole numero di elaborazioni di analisi: 1) fa riferimento alla scheda dell'ambito paesaggistico (con le connesse figure) e con particolare riferimento allo scenario strategico di cui al punto C (5.8 – Arco Ionico Tarantino) ed alla figura 8.2, ovvero il paesaggio delle gravine ioniche); 2) esamina ed articola, attraverso le schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, le modalità di intervento rispetto ai principi di compatibilità colà presupposti; 3) determina e cartografa le diverse componenti oggetto di tutela; 4) specifica nel quadro delle NTA i criteri e le prescrizioni per le trasformazioni; 5) individua attraverso le linee guida, di cui alla parte quarta, i criteri metodologici delle trasformazioni.

3.2) Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si evidenzia che l'intervento ricade nell'ambito territoriale dell'"Arco Ionico tarantino" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Il paesaggio delle gravine". Le specifiche tipologie idrogeomorfologiche che caratterizzano l'ambito sono essenzialmente quelle originate dai processi di modellamento fluviale e di versante, e in

subordine a quelle carsiche. La struttura della figura è caratterizzata dalla presenza di valli fluvio-carsiche che assumono forme differenziate a seconda della pendenza, del substrato e delle trasformazioni subite: lame nel tratto murgiano, gravine sui terrazzamenti pedemurgiani e canali di bonifica nella pianura metapontina. Le gravine assumono un andamento meandriforme, delimitate da pinnacoli di roccia, pareti a strapiombo su cui vegetano piante rupicole: esse formano ecosistemi straordinariamente conservati. La morfologia costiera si presenta bassa e sabbiosa, a profilo digradante, bordata da più ordini di cordoni dunari disposti in serie parallele - dalle più recenti in prossimità del mare, alle più antiche verso l'entroterra - e caratterizzati da una notevole continuità, interrotta solamente dagli alvei di corsi d'acqua spesso oggetto di interventi di bonifica. Le dune, ampiamente colonizzate da vegetazione arbustiva e da macchia mediterranea con le pinete di Pino d'Aleppo, mostrano altezze anche notevoli. L'anfiteatro naturale è attraversato da un sistema a pettine di corsi d'acqua, che discende dall'altopiano e solca l'ampia fascia retro-dunale oggi bonificata, ma per lungo tempo depressa e paludosa. Il paesaggio costiero mantiene caratteri di discreta naturalità e nell'immediato retroterra, nonostante l'urbanizzazione e le pratiche agricole intensive, è possibile leggere le tracce delle bonifiche. L'Idrografia superficiale, di versante e carsica presenta elementi di criticità dovuti alle diverse tipologie di occupazione antropica (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, cave). Ciò contribuisce a frammentare la continuità ecologica, ad incrementare le condizioni di rischio idraulico ove le stesse forme (gravine, corsi d'acqua, doline) rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale, e a dequalificare il complesso sistema del paesaggio. Il carattere compatto e rilevato delle città storiche delle gravine è contraddetto dal percolamento a valle dell'edificato più recente lungo i pendoli che portano dalle città alle loro marine. La grande pineta a ridosso del golfo metapontino e l'ampio anfiteatro agricolo solcato dalle gravine alle sue spalle sono stati intaccati da edificazione recente (piattaforme turistiche e seconde case).

3.3) Con riferimento alla struttura geomorfologica ed in particolare rispetto alle "componenti geomorfologiche" di cui alla tavola 6.1.1 (foglio IGM 493), come

evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, l'area di intervento risulta parzialmente interessata da un'unica componente (UCP/versanti): non sono presenti invece lame e gravine, doline, grotte o geositi, inghiottitoi o cordoni dunali.

Sempre con riferimento alla struttura geomorfologica ed in particolare rispetto alle "componenti idrologiche" di cui alla tavola 6.1.2 (foglio IGM 493), come evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, il lotto di intervento risulta interessato da componenti idrologiche (6.1.2) – UCP - vincolo idrogeologico e non sono presenti altri UCP o BP di questa categoria.

3.4) Rispetto alla struttura ecosistemica e ambientale ed in particolare alle componenti botanico vegetazionali di cui alla tavola 6.2.1 (foglio IGM 493), come evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, l'area di intervento non risulta interessata da boschi o zone umide di Ramsar; rispetto agli UCP non rientra in aree umide, né in prati e pascoli naturali, né in formazioni arbustive in evoluzione naturale, mentre risulta parzialmente interessata dall'UCP - aree di rispetto dei boschi.

Rispetto alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici di cui alla tavola 6.2.2 (foglio IGM 493), come evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, l'area di intervento risulta esterna ad aree e riserve naturali marine, parchi nazionali e riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali; rispetto agli UCP, risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2) - UCP - Aree di rispetto dei parchi e riserve regionali (Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, istituito con LR n.18/2005 e LR m.6/2011) ed UCP – siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS codice IT9130007 – Area delle Gravine)

3.5) Rispetto alla struttura antropica e storico-culturale, ed in particolare alle componenti culturali ed insediative di cui alla tavola 6.3.1 (foglio IGM 493), come evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, l'area di intervento non risulta inclusa in alcuna zona di notevole interesse pubblico (vincolo ex lege 1497/39); non vi sono gravami di uso civico (legge 431/85); non vi sono siti di

interesse archeologico; rispetto agli UCP l'area non è interessata dalla città consolidata, né da testimonianze della stratificazione insediativa (siti interessati da beni storico culturali, aree appartenenti alla rete dei tratturi, aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative), né da paesaggi rurali.

In ultimo, sempre per quanto attiene alla struttura antropica e storico culturale ed in particolare alle componenti dei valori percettivi di cui alla tavola 6.3.2 (foglio IGM 493), come evidenziato nella documentazione stralcio del PPTR allegata in scala 1:4.000, il lotto in argomento non risulta interessato da alcun UCP, ovvero luoghi panoramici, strade panoramiche, strade a valenza paesaggistica, con visuali ([vedi allegato A05](#)).

3.6) Con riferimento alla vincolistica presente, si evidenzia che per quanto attiene alla presenza dell'UCP/vincolo idrogeologico, lo stesso è privo di misure di salvaguardia e di utilizzazione e di conseguenza per lo stesso si applicano unicamente (se pertinenti) indirizzi e direttive per le componenti idrologiche di cui agli artt. 43 e 44. Nel caso di specie, il comma 5 dell'art.43 prevede che *“Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli”*. Pertanto, considerato che il lotto in oggetto è stato già trasformato e non riveste più alcun carattere di naturalità, di conseguenza gli indirizzi in questione non risultano applicabili.

Con particolare riferimento alle misure di salvaguardia e di utilizzazione degli altri ulteriori contesti presenti, l'art.54, comma 2 lettera a5, l'art.63, comma 2 lettera a4, l'art.72, comma 12 lettera a1 ed infine l'art.73 comma 4 lettera a1 delle NTA considerano non ammissibili la *“realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti”*.

Quindi per il rimodellamento, pur tenendo conto che per il caso di specie non si

utilizzano nuove aree soggette a tutela, è emersa la necessità di ricorrere alla procedura in deroga prevista dall'art.95 (Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità) – *“1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione. Omissis ....”*.

Risulta del tutto evidente che si tratti di un intervento di “pubblico interesse”, in quanto, come specificato dall'AGER in sede di conferenza di Servizi, la modifica proposta investe la questione della emergenza rifiuti: giova qui ricordare ulteriormente la ordinanza n.3 del 12 gennaio 2023 del Presidente della Regione Puglia, che si intende globalmente richiamata e che riporta in premessa i seguenti principi di cui al DLgs 152/2006 che di seguito si trascrivono:

**l'art. 177**, che al comma 2 dispone *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché il c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b. senza causare inconvenienti da rumori o odori; c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*;

**l'art. 178**, che dispone *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*;

**l’art. 179**, che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento*, quale la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale e per flussi specifici, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Nel merito di quanto innanzi prospettato, si ritiene necessario evidenziare che l’intervento proposto deve quindi essere considerato nei termini di una esigenza a supporto delle osservazioni di AGER Puglia e per quanto attiene alla verifica di alternative localizzative, si rappresenta che proprio l’economia in termini di consumo di suolo (ovvero l’utilizzo di altre discariche non soggette ad analogo regime vincolistico) non ammette *ipso facto* altre opportunità localizzative, in quanto le stesse determinerebbero la c.d. perdita di opportunità: residua comunque il compito, in capo agli Organi istituzionalmente delegati, in sede di Conferenza di Servizi, di formalizzare il pubblico interesse insito nella proposta presentata e la connessa questione di mancanza di alternative localizzative come specificato nei contenuti del richiamato art. 95.

#### **4) Descrizione del programma di intervento.**

La CISA spa, con la chiusura definitiva della discarica attualmente in attività, ha proposto il progetto di ampliamento in rimodellamento delle quote di “Colmata Finale”, con un incremento medio di circa 3,90 m, rispetto a quelle precedentemente approvate, con punta max di oltre 8,00 – a quota di circa 52,0 slm, e senza utilizzo di nuove aree, ovvero senza variazioni nella superficie topografica destinata all’abbancamento dei rifiuti (**vedi allegato A06**): tale rimodellamento renderebbe disponibile una volumetria

netta di circa 180.000 mc, con un'incidenza, rispetto a quella autorizzata (pari a 750.000 mc) di circa il 24%.

Va ulteriormente precisato, che la funzionalità di tutto il supporto impiantistico (sistema di intercettazione e raccolta del percolato, del biogas, etc.) già previsto e realizzato, rimane immutata (essendo in grado di assorbire anche il nuovo carico qui previsto), per le sue caratteristiche, senza comportare alcuna modifica al Sistema di Tenuta approvato e che comunque il progetto di rimodellamento e rinverdimento mira a definire la procedura di conduzione all'esaurimento dell'impianto in oggetto.

L'incremento di cubatura disponibile sarà asservito allo smaltimento "dei flussi di rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti regionali indifferenziati, ovvero dei rifiuti provenienti dal trattamento della frazione umida (Codice CER 1911212 e 190501), come riportato nell'atto unilaterale d'obbligo a cura di CISA spa allegato alla nota trasmessa in data 13.03.2019 (vedi allegato A07) e così come individuati da AGER Puglia nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa" di cui all'Accordo di Programma sottoscritto dai "Gestori" il 06/02/2019 con l'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, ANCI Puglia ed AGER (vedi allegato A08).

In riferimento alle azioni da porre in essere per il recupero dell'area utilizzata, a seguito dell'abbancamento finale dei rifiuti previsto con profili di chiusura che ricostituiscono il profilo topografico, vi sarà la stesura di uno strato di copertura di spessore totale pari a mt 2,80 con la seguente stratigrafia (dall'alto verso il basso), così come riportata nelle tavole progettuali (vedi allegato A09) ed in particolare:

1. > 1,0 mt di terreno vegetale e frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dall'impianto di trattamento già presente in sito, per inerbimento e piantumazione;
2. > 0,50 mt di strato drenante in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai punti 3; e 4;
3. > 0,50 mt di materiale argilloso opportunamente rullato e costipato con coefficiente di permeabilità  $K = c \times 10^{-8} \text{ m/sec}$ ;
4. > 0,50 mt di strato drenante del gas e di rottura capillare;
5. > 0,30 mt di strato di regolarizzazione, costituito da FOS, con la funzione di permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti.

Questo intervento, di natura "definitiva", sarà realizzato una volta avviata la fase di assestamento differenziale dell'ammasso dei rifiuti ed avviata l'aspirazione e la combustione del biogas. E' stata prevista altresì, dopo la fase dei "cedimenti immediati" che dura circa 18-24 mesi (come avvenuto per i lotti in post-chiusura di altra discarica di RSU presente nelle vicinanze), la realizzazione di una "chiusura provvisoria", con un pacchetto che comprende uno strato di regolarizzazione ( $\geq 0,30$  mt) ed una geomembrana in HDPE da 2,00 mt.

Infine, a completamento del tutto, saranno eseguite la sistemazione idraulica e la realizzazione della rete di captazione delle acque meteoriche; il completamento del sistema di captazione e trasporto del biogas alla centrale di recupero energetico; l'inerbimento e la messa a dimora di piante e cespugli. Alla chiusura dell'impianto, sarà realizzato il completamento della canaletta perimetrale definitiva che intercetterà l'acqua meteorica sull'ammasso per convogliarla in appositi serbatoi. Durante questo periodo, dovrà mantenersi in funzione l'impianto di intercettazione del percolato e l'impianto di estrazione del biogas secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Organo Competente in coerenza con le disposizioni normative specifiche.

Si riporta in allegato lo schema di intervento di ingegneria naturalistica, giusta contenuti della relazione sul rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica, e la simulazione dell'effetto finale dell'intervento rispetto alle preesistenze di valenza naturalistica (vedi allegato A10).

##### **5) Elementi per la valutazione rispetto agli obiettivi di qualità**

Come in precedenza evidenziato con riguardo alla "opportunità" proposta col progetto di ampliamento in rimodellamento del profilo di colmata, tenuto conto che l'intervento proposto risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai richiamati articoli delle NTA del PPTR, la questione che qui interessa, con specifico riferimento ai contenuti dell'art.95, riguarda la compatibilità con gli obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale di cui all'art. 37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Arco ionico tarantino", e precisamente rispetto alla A.1 (Struttura e

Componenti Idro-Geo-Morfologiche), A.2 (Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali) ed A.3 (Struttura e componenti antropiche e storico-culturali).

In particolare rispetto alla struttura e componenti A.1, l'intervento previsto non andrà ad alterare significativamente gli elementi seminaturali del paesaggio in cui va ad inserirsi: non vi è alcuna opera che genera interruzione e/o modificazione del regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena; non vi è alcuna realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile; non si pone in essere nessuna trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno.

Rispetto alla struttura e componenti A.2, l'intervento proposto non pone in essere alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva, in quanto si opera nell'area di una discarica controllata; non determina alcuna eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica. In effetti l'intervento ricade in un'area già trasformata, completamente priva di elementi vegetazionali e faunistici d'interesse, per cui non sono previste perdite di habitat e di specie di interesse naturalistico e pertanto non sussistono fattori di incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione della componente. Per quel che riguarda le formazioni di rilevante valore naturalistico, i cui elementi di criticità sono rappresentati, tra l'altro, dal disturbo antropico, se ne ricava che la riproducibilità dell'invariante è garantita dall'equilibrio ecologico che non viene alterato dalla realizzazione delle opere a farsi all'interno del perimetro dell'impianto, già fisicamente disconnesso con l'ambiente esterno. L'ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente trasformato dalla attività estrattiva svolta nei decenni scorsi. L'ecosistema che si riscontra ha mutato quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria, passando da un agroecosistema e ad un territorio significativamente antropizzato e peraltro le opere di ingegneria naturalistica previste

sono finalizzate ad un recupero delle pregresse consistenze implementando il fattore di naturalità del contesto.

Rispetto alla struttura e componenti A.3, l'intervento proposto non determina incidenze, in quanto non pregiudica il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali presenti, nonché i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. Inoltre si ritiene che la sua realizzazione non pregiudichi gli orizzonti persistenti, le visuali panoramiche e i grandi scenari in quanto, seppure sussista un innalzamento della quota finale della colmata, l'intervento si svolge all'interno di un'area già sostanzialmente trasformata (ex cava ed oggi discarica) senza ulteriore consumo di suolo o compromissione di beni. Tuttavia una considerazione può essere svolta rispetto alle visuali panoramiche, tenuto conto che tale innalzamento determina un diverso effetto visuale, rispetto alla via Appia (dal basso) che in ogni caso, ed a prescindere dai manufatti edilizi presenti (e legittimi) posti a valle della zona di colmata, si annulla nel fronte di versante retrostante; parimenti la visuale verso il mare (dall'alto), peraltro avara di visuali effettivamente utilizzabili (pubbliche), non subisce significativi effetti rispetto all'ambito di intervento ed alle modifiche dovute all'innalzamento della colmata in argomento.

## **6) Conclusioni**

Le considerazioni innanzi svolte, integrative di quanto a suo tempo analizzato, rispetto alle diverse problematiche emerse in sede di Conferenza di Servizi, evidenziano i vari ulteriori aspetti, che la proposta porrebbe in essere per l'innalzamento della quota di colmata: di seguito si sintetizzano le diverse considerazioni svolte nel merito alla coerenza, degli effetti di impatto e delle soluzioni di mitigazioni proposte.

Resta preliminare la considerazione che la proposta di modificazione del profilo non determina alcuna incidenza diretta sulle aree oggetto di tutela a diverso titolo, in quanto l'intervento proposto rimane tutto ricompreso nelle aree già oggetto di trasformazione, senza alcuna modificazione delle aree contermini e quindi senza alcun effetto di

consumo di suolo e/o di beni paesaggistici direttamente codificati in termini morfologici e naturalistici.

La questione dell'interesse pubblico della proposta di intervento, già ampiamente dichiarata dai soggetti delegati alla questione degli smaltimenti dei rifiuti ed alla emergenza derivata dalle problematiche di settore, risulta una tematica di tutta evidenza. L'opportunità prospettata nella proposta di modifica in rimodellamento del profilo di colmata, rispondendo quindi ad una esigenza di pubblico interesse e nei termini di una economia di consumo del suolo non pone, in tutta evidenza la verifica di alternative localizzative (come declinato genericamente dalla norma di cui all'art.95), in quanto è proprio la specifica localizzazione a determinare l'opportunità di utilizzo con tutti i conseguenti effetti valutativi rispetto alle risultanze nei termini di incidenza a vario titolo e rispetto al contesto inteso sia come area specifica, sia come area vasta.

In sintesi e con riguardo alla nota regionale del 10/01/23, ferme restando le opportunità di rispondere a quanto prospettato dall'AGER Puglia in termini di "esigenze", rispetto ai tre punti evidenziati si ribadisce che:

- non vi è alcuna necessità di migliorare il deflusso delle acque meteoriche, in quanto l'impianto progettualmente approvato presenta le caratteristiche tecniche e di portata in grado di sopportare le originarie previsioni ed il proposto rimodellamento del profilo di colmata (con incremento volumetrico di stoccaggio dei rifiuti), senza alcuna necessaria modifica;
- la riformulazione dell'intervento di chiusura con tecniche di ingegneria naturalistica, nel quadro di rimodellamento del profilo di colmata, consentirà di ricucire l'assetto complessivo dell'area, implementando gli elementi di valore presenti al contorno della discarica con le nuove strutture vegetanti poste a dimora dopo la chiusura, determinando così un nuovo equilibrio floristico e conseguentemente faunistico del paesaggio;
- il rimodellamento in argomento, senza ulteriore dispendio di suolo e senza l'utilizzo di altre aree, consentirebbe di ottenere ulteriori volumetrie disponibili per i rifiuti, secondo quanto evidenziato da AGER in sede di Conferenza, rispetto alla

emergenza in essere nel quadro di una “maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani”, provandone, di fatto, il pubblico interesse sotteso.

La presente relazione integra quella precedentemente prodotta ed esaminata e, per quanto eventualmente in contrasto con quella e/o con altre relazioni o dichiarazioni in sede di Conferenza, ne costituisce atto sostitutivo.

#### **7) Documentazione allegata**

- A01) Inquadramento catastale dell’area di intervento;
- A02) Stralcio della ortofoto regionale (anno 2019);
- A03) Documentazione sulla carta idrogeomorfologica dell’AdB;
- A04) Documentazione sul PAI;
- A05) Documentazione inerente al PPTR;
- A06) Sezioni di chiusura provvisoria (fuori scala);
- A07) Atto unilaterale d’obbligo di smaltimento dei residui indifferenziati;
- A08) Accordo di Programma tra Regione, gestori ed Ager;
- A09) Sezioni di chiusura finale (fuori scala)
- A10) Verifica progettuale e simulazione dell’intervento di ingegneria naturalistica


Bari, 7 febbraio 2023

# Allegato A01

**Inquadramento catastale dell'area di intervento**

# stralcio catastale in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



-  Fogli
-  Fabbricati
-  Particelle

# Allegato A02

**Stralcio della ortofoto regionale (anno 2019)**

# ortofoto regionale (volo 2019) in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



**Relazione paesaggistica integrativa per un intervento di ampliamento con rimodellamento del profilo di colmata finale di una discarica (rifiuti speciali non pericolosi) ed il relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica nel Comune di Statte (Ta), in contrada “Gravinola” – proprietà CISA spa.**

---

# Allegato A03

**documentazione sulla carta idrogeomorfologica dell'AdB**

# carta idrogeomorfologica in scala 1:16.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 20/05/2022



- |  |   |                                |                            |                                       |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ★ Geosito  | — Costa rocciosa                                  | --- Rias                       | ✦ Faraglione               | - - Canale lagunare                   |
| ▲ Ingresso di grotta naturale                        | — Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede | — Spiaggia sabbiosa            | ⋄ Sorgente                 | ⋮ Recapito finale di bacino endoreico |
| ● Voragine, inghiottitoio o pozzo di crollo          | — Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede   | — Spiaggia ciottolosa          | — Corso d'acqua            |                                       |
| — Orlo di depressione carsica a morfologia complessa | — Falesia   | — Spiaggia sabbiosa-ciottolosa | — Corso d'acqua episodico  |                                       |
| — Dolina   | — Falesia con spiaggia ciottolosa al piede        | — Opera di difesa costiera     | — Corso d'acqua obliterato |                                       |
| □ Dolina   | — Falesia con spiaggia sabbiosa al piede          | ■ Cordone Dunare               | — Corso d'acqua tombato    |                                       |

# Allegato A04

**documentazione sul PAI**

- Layer
- CTR\_5K
    - AP
    - MP
    - BP
    - pericolosita\_frane\_UoM\_Puglia\_G
  - Mappe/Particelle
    - Mappa
  - WMS\_Ortofoto\_R.P.2016
    - OrtofotoSIT\_2005\_457141



# Allegato A05

**documentazione inerente al PPTR in scala 1:2.000**

# 6.1.1 - componenti geomorfologiche in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



-  Lame e gravine
-  Versanti
-  Doline
-  Geositi (fascia tutela)
-  Inghiottoiti
-  Cordoni dunari
-  Grotte

## 6.1.2 - componenti idrologiche in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



-  Territori costieri
-  Aree contermini ai laghi
-  Fiumi e torrenti, acque pubbliche
-  Sorgenti
-  Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
-  Vincolo idrogeologico

Ortofoto: riprese AGEA 2019

## 6.2.1 - componenti botanico vegetazionali in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



-  Boschi
-  Zone umide Ramsar
-  Aree di rispetto dei boschi
-  Aree umide
-  Prati e pascoli naturali
-  Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Ortofoto: riprese AGEA 2019

## 6.2.2 - componenti aree protette e siti naturalistici in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Aree e riserve naturali marine              |  | ZPS MARE  |
|  | Parchi nazionali e riserve naturali statali |  | ZSC MARE  |
|  | Parchi e riserve naturali regionali         |  | ZPS_ZSC MARE  |
|  | ZPS   |  | Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali |
|  | ZSC   |   |   |
|  | ZPS_ZSC                                     |   |   |

## 6.3.1 - componenti culturali ed insediative in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



- |   |   |
|---|---|
|  Immobili e aree di notevole interesse pubblico |  c - aree a rischio archeologico |
|  Zone gravate da usi civici validate            |  Rete tratturi                   |
|  Zone gravate da usi civici                     |  Siti storico culturali          |
|  Zone di interesse archeologico                 |  Zone interesse archeologico     |
|  a - siti interessati da beni storico culturali |  Citta consolidata               |
|  b - aree appartenenti alla rete dei tratturi   |  Paesaggi rurali                 |

## 6.3.2 - componenti valori percettivi in scala 1:4.000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 21/01/2023



- ▲ Luoghi panoramici
- Coni visuali
- Luoghi panoramici (poligoni)
- Strade a valenza paesaggistica
- Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
- Strade panoramiche
- Strade panoramiche (poligoni)

Ortofoto: riprese AGEA 2019

# Allegato A06

**Sezioni di chiusura provvisoria (fuori scala)**



# Allegato A07

**Atto unilaterale d’obbligo di smaltimento dei residui indifferenziati**



**C.I.S.A. S.p.A.**

Registro Imprese di Taranto n° 206290  
R.E.A. n° 110486  
Cap. Soc. € 1.560.000,00 i.v.  
P.I. 02109320735 - C.F. 00477150304

Massafra, 05/04/2019

Prot. n.  
Vs. Rif.

141/19

Spett.le  
**Agenzia territoriale della Regione Puglia per  
il servizio rifiuti**  
PEC: protocollo@pec.ager.puglia.it

E p.c. Spett.le  
**Regione Puglia**  
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,  
opere pubbliche e paesaggio  
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio  
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Spett.le  
**Regione Puglia**  
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche e paesaggio  
Sezione Ciclo rifiuti e bonifica  
PEC: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it



**EMAS**  
GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
N. Registro I - 000390

**Oggetto: AIA/IPPC:** Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA S.p.A. C.da Gravinola - Procedimento di V.I.A. ex D.Lgs n.152/2006 del progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" - Autorizzazione in deroga ex art. 95 del PPTR. **Trasmissione Atto Unilaterale d'obbligo.**

In riferimento al procedimento in oggetto si trasmette l'Atto Unilaterale d'obbligo, ai fini di una vs. presa d'atto per il completamento della istruttoria di cui all'autorizzazione in deroga ex art. 95 del PPTR.

Distinti saluti

Il Presidente del CdA  
(Rag. Antonio Albanese)  
Antonio Albanese



74016 Massafra (TA)  
Uffici: C.da Forcellara S. Sergio s.n.  
Tel. 099.8807448  
Fax 099.8805708  
E-mail: cisa@cisaonline.it

74016 Massafra (TA)  
Impianto di trattamento: C.da Console  
Tel. 099.8803316  
Fax 099.8805534  
E-mail: cisaconsole@yahoo.it

74016 Massafra (TA)  
Impianto di stoccaggio: C.da Forcellara S. Sergio  
Tel. 099.8805190  
Fax 099.8805190  
E-mail: cisa-div.energia@libero.it

www.cisaonline.it

# ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Premesso che la Società C.I.S.A. spa, con sede in Massafra, contrada "Forcellara S.Sergio" è regolarmente autorizzata alla gestione di un "Impianto di Smaltimento per Rifiuti Speciali Non pericolosi" ubicato in agro di Statte, contrada "Gravinola" con provvedimento AIA ai sensi del D.Lgs n.152/29006 della Provincia di Taranto n. 094/2011, e che la stessa Società CISA ha presentato un istanza (Prot. n. 006 del 08/01/2018) per l'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" che comporterà la disponibilità di una ulteriore volumetria di circa 180.000 mc.

Considerata, altresì, che nell'istruttoria condotta presso l'Amministrazione Provinciale di Taranto è emersa la necessità di ottenere l'Autorizzazione ex art. 95 del NTA del PPTR, prontamente richiesta con istanza protocollata il 25/10/2018 presso la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, con il presente atto, il legale rappresentante della C.I.S.A. spa, **Antonio ALBANESE**, nato a Massafra (TA) il 22 maggio 1963 ed ivi domiciliato come per legge, **assevera l'utilizzo della volumetria** - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - **allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati"**, come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12.

Massafra, 13 marzo 2019

In fede  
**Antonio Albanese**  
(firma del legale rappresentante)



**Relazione paesaggistica integrativa per un intervento di ampliamento con rimodellamento del profilo di colmata finale di una discarica (rifiuti speciali non pericolosi) ed il relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica nel Comune di Statte (Ta), in contrada “Gravinola” – proprietà CISA spa.**

---

# Allegato A08

**Accordo di Programma tra Regione, gestori ed Ager**



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

l'Assessore all'Ambiente pro-tempore della Regione Puglia dr. Giovanni

Stea,

ANCI Puglia in persona del vice-presidente Francesco Crudele,

l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

(AGER, di seguito anche "Agenzia"), in persona del Presidente Avv. Fiorenza

Pascasio e del Direttore generale, Avv. Gianfranco Grandaliano,

Bleu S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Discarica

Canosa di Puglia),

Italcave S.p.a., in persona del suo legale rappresentate pro tempore (Discarica

Taranto,

Formica Ambiente S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

(Discarica Brindisi),

CISA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Discarica

Statte), di seguito, unitariamente, "i gestori",

Premesso

**che** la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse disciplinata

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e

integrazioni (di seguito "Testo Unico Ambientale" o "T.U.A.");

**che** l'articolo 177, comma 5, del T.U.A. prevede che per conseguire le finalità

e gli obbiettivi di *"proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o*

*riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,*



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE


*riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia", lo stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali adottano*

*ogni opportuna azione avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratto di programma o protocollo di intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;*

**che** l'articolo 9 della legge regionale Puglia del 20 agosto 2012, n. 24, per come modificato dalla legge regionale Puglia 4 agosto 2016, n. 20, ha istituito l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

**che** l'articolo 9-bis della legge regionale Puglia del 20 agosto 2012, n. 24, per come modificato dalla legge regionale Puglia 4 agosto 2016, n. 20, prevede che l'Agenzia, "effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire l'autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all'interno del territorio regionale, come disposto dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l'utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto deciso dall'Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti." e che "Per quanto stabilito al comma 1, previa stipula di

2



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE

*accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici esistenti nell'ambito territoriale ottimale. L'agenzia, in tali casi, può definire a margine modalità di ristoro ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli impianti privati interessati.”*

considerato


**che** il Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani della Regione Puglia – in corso di approvazione – prevede per lo smaltimento dei rifiuti regionali provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dal trattamento delle frazioni umide, l'utilizzo delle volumetrie disponibili e ad autorizzarsi delle discariche private per rifiuti non pericolosi insistenti sul territorio regionale (di seguito “le discariche”);

**che** si rende pertanto necessario definire i flussi e le condizioni di conferimento di tali tipologie di rifiuti presso le discariche;

**che** i gestori delle discariche hanno ribadito la necessità, già più volte manifestata, che i procedimenti amministrativi connessi alle valutazioni di impatto ambientale e alle autorizzazioni integrate ambientali relativi ai propri impianti siano condotti nel rispetto delle normative esistenti e siano conclusi in tempi certi – non superiori a quelli previsti dalle leggi in materia - e in condizioni uniformi sull'intero territorio regionale, promuovendo la collaborazione di tutti gli enti conferenti;

**che** i gestori ritengono necessario che, al tal fine, la Regione Puglia valuti la possibilità di avocare a sé detti procedimenti o, in alternativa, di adottare una

3



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE

o più delibere di giunta, vincolanti per gli enti delegati, in ordine alla conduzione dei citati procedimenti amministrativi;

**che** in presenza di assicurazioni in tal senso i gestori hanno dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere uno o più accordi di programma per mettere a disposizioni dell'Agenzia parte delle proprie volumetrie autorizzate e ad autorizzarsi per dare attuazione a quanto previsto dal PRGRU, fermo restando la necessità di ricevere idonee garanzie sul regolare incasso dei corrispettivi derivanti dai conferimenti;

tutto ciò premesso e considerato

le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

La Regione Puglia si impegna a presentare entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, il disegno di legge avente ad oggetto l'avocazione dei procedimenti di AIA o VIA/AIA, attualmente di competenza provinciale, relativi agli impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi insistenti sul territorio regionale.

I gestori si impegnano a riservare ai flussi di rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti regionali indifferenziati ovvero dei rifiuti proveniente dal trattamento della frazione umida( Codice CER 1911212 e 190501), per come individuati dall'Agenzia e nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa in materia e dalle singole autorizzazioni e fatti salvi i casi di forza

4



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE**

maggiore, parte delle proprie volumetrie residue ovvero di quelle che saranno autorizzate nel periodo di validità del presente accordo di programma.

Altresì si impegnano nel periodo di vigenza a dare priorità per i rifiuti prodotti

nel territorio pugliese dall'attività di agricoltura non riciclabili per i quali

sarà determinata con l'Assessorato una tariffa c.d. solidarietà.

### **Articolo 3 – Tariffe**

In considerazione della media aritmetica delle tariffe attualmente applicate dai gestori ai rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti regionali indifferenziati ovvero dei rifiuti provenienti dal trattamento della frazione umida ( Codice CER 1911212 e 190501), gli stessi si impegnano ad applicare agli smaltimenti di cui al presente accordo di programma la tariffa di euro 100,00 per tonnellata di rifiuto conferito, oltre ecotassa e iva.

Tale tariffa sarà applicata sino alla data del 31 luglio 2020

### **Articolo 4 – Ristoro ambientale**

A favore dei comuni interessati dagli impianti finali di smaltimento è stabilito un ristoro ambientale di euro 0,75 da aggiungere alla tariffa innanzi indicata per tonnellata di rifiuto conferito di cui al presente accordo di programma che i gestori dovranno corrispondere alle medesime scadenze previste per il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa).

A tal fine l'Agenzia definirà con i comuni sede di impianto appositi protocolli applicativi.

### **Articolo 5 - Pagamento**

Il pagamento dei corrispettivi per gli smaltimenti di cui al presente accordo di programma dovrà avvenire a 60 giorni, data fattura, fine mese.

5



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO  
RIFIUTI E BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO  
INDUSTRIALE, VIGILANZA AMBIENTALE


**Articolo 6 – Recepimento**


Il presente accordo di programma verrà notificato a cura dell'Agencia alle  
Province competenti affinché venga recepito nei singoli atti autorizzativi per  
farne parte integrante e sostanziale.


**Articolo 7 – Durata**


Il presente accordo ha validità sino al 31 luglio 2020.


Bari 06/02/2019

 l'Assessore Giovanni Francesco Stea

 Dott. Francesco Crudele

 Avv. Fiorenza Pascazio

 Avv. Gianfranco Grandaliano

 Bleu S.r.l.  
d'ordine dott. Guglielmo Morio

Italcave S.p.a.

Formica Ambiente S.r.l.

CISA S.p.a.

# Allegato A09

**Sezioni di chiusura finale (fuori scala)**



# Allegato A10

**Verifica progettuale e simulazione dell'intervento di ingegneria naturalistica**

# Legenda



Piante climax




Piante arbustive della facies climax



Piante pioniere

Griglia maglia un metro




## specie climax

specie	numero
Biancospino	7%
Corbezzolo	6%
Alaterno	6%
Fillirea	6%
Terebinto	5%
Coronilla	5%


## specie pioniere

specie	numero
Prugnolo	9%
Mirto	7%
Rosmarino	7%
Lentisco	7%
Rosa	7%
Lonicera	7%
Clematide	7%
Calicotome	7%
Fillirea	7%





scala 1:2000





scala 1:2000

